

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

FASE 2: QUALI PROSPETTIVE PER LE AZIENDE IN UN'OTTICA DI GESTIONE DEL PERSONALE *POSTLOCKDOWN*?

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Con il **DPCM del 26 aprile 2020** il Governo è intervenuto dettando i provvedimenti applicabili nella c.d. Fase 2 dell'emergenza Covid-19, iniziata il 4 maggio p.v.

Il DPCM ha ampliato il novero delle attività produttive ammesse ad operare a partire dal 4 maggio 2020, chiarendo che le imprese interessate avrebbero anche potuto effettuare le operazioni propedeutiche alla riapertura già dal 27 aprile 2020.

Tra le imprese autorizzate a ripartire sono inclusi:

- i cantieri edili;
- le industrie tessili, tra le quali quelle attive nel settore dell'abbigliamento e della pelletteria;
- l'industria del tabacco;
- le imprese attive nel settore della metallurgia;
- le imprese che si occupano della fabbricazione di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto;
- le imprese operative nel settore della pubblicità e delle ricerche di mercato.

Ferma restando l'indicazione di favorire, ove possibile, la modalità di lavoro agile (c.d. *smartworking*), le imprese anzidette saranno tenute ad osservare le "*misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*" contenute nel **Protocollo siglato fra Governo e Parti Sociali in data 24 aprile 2020**, pena la "*sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza*".

Nella sostanza, il Protocollo del 24 aprile 2020 ricalca quello già condiviso dai medesimi soggetti in data 14 marzo 2020, i cui contenuti sono stati approfonditi nel contributo di questo Studio accessibile al seguente *link*: <https://www.dejalex.com/2020/03/protocollo-condiviso-con-le-parti-sociali-per-lemergenza-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro>.

Il Protocollo del 24 aprile 2020, però, ha recepito alcune rilevanti novità suggerite dall'**INAIL** con il **Documento Tecnico del 23 aprile 2020**¹, che possono essere così riassunte:

1. Informativa

I dipendenti devono essere adeguatamente informati sulle misure da rispettare nei luoghi di lavoro per prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio e, in particolare, sul corretto utilizzo dei DPI. L'informazione deve tenere conto delle mansioni svolte e degli specifici contesti lavorativi.

2. Reinserimento dei lavoratori risultati positivi al Covid-19

I lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 potranno tornare operativi solo previa comunicazione del certificato medico attestante l'*"avvenuta negativizzazione"* del tampone, rilasciato dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3. Sanificazione degli ambienti di lavoro

Le aziende attive nelle aree geografiche a maggiore endemia e quelle in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19 devono prevedere, alla riapertura, oltre alla normale pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

4. Precauzioni igieniche personali e DPI

Le aziende devono mettere a disposizione di tutti i lavoratori detergenti per le mani anche tramite *dispenser* collocati in punti facilmente individuabili ed accessibili a tutti i lavoratori.

In base alle diverse attività svolte all'interno dell'azienda e dei rischi ad esse connessi, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori DPI. In ogni caso, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni deve essere previsto l'utilizzo della mascherina chirurgica.

5. Organizzazione aziendale

Le aziende devono garantire il distanziamento sociale anche mediante:

- i. la rimodulazione degli spazi di lavoro (ad esempio, con l'introduzione di barriere separatorie o il posizionamento dei lavoratori che non necessitano di utilizzare particolari strumenti/attrezzature in uffici inutilizzati o sale riunioni); e
- ii. l'organizzazione del lavoro sulla base di orari differenziati, così da ridurre il numero di presenze in contemporanea.

Le aziende dovrebbero inoltre incentivare l'uso dei mezzi privati o di navette che garantiscano il distanziamento fra i viaggiatori, per raggiungere il luogo di lavoro.

6. Sorveglianza Sanitaria

Alla ripresa delle attività, le aziende dovranno coinvolgere il medico competente:

- i. per identificare i *"soggetti con particolari situazioni di fragilità"*²;
- ii. per valutare *"profili specifici di rischiosità"* con riferimento ai lavoratori che vengono reinseriti nell'organico dopo aver contratto l'infezione da Covid-19 (v. §2. che precede).

¹ *"Finalizzato a fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un'adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all'epidemia"*.

² Ossia, secondo le indicazioni dell'INAIL, i lavoratori di età superiore a 55 anni e i lavoratori al di sotto di tale soglia di età che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione.

Il medico competente potrà inoltre “*suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e della salute dei lavoratori*”.

Con riferimento al §6. che precede, si segnala che l’INAIL, con il già citato Documento Tecnico del 23 aprile 2020, ha suggerito che anche quelle aziende in cui un medico competente non è normalmente presente provvedano alla nomina di un medico competente *ad hoc* per il periodo emergenziale o, in alternativa, coinvolgano le strutture territoriali pubbliche competenti (inclusi gli uffici territoriali dello stesso INAIL). Secondo l’INAIL, infatti, il medico competente dovrà rivestire un ruolo centrale, con possibilità di esprimere giudizi di “*inidoneità temporanea*” o di limitata idoneità (cui seguirebbe la necessità di adibire i lavoratori interessati a mansioni diverse da quelle normalmente svolte), nonché di attuare la procedura di controllo della temperatura corporea sui lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro.

11 maggio 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.




Guido Callegari

PARTNER

 g.callegari@dejalex.com


 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Gaspare Roma

ASSOCIATE

 g.roma@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Isabella Basilico

ASSOCIATE

 i.basilico@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

UlitsaBolshayaOrdynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com